

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA - I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DELLA GIUSTIZIA

35.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI VENERDÌ 17 DICEMBRE 1942-XXI

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **FARINACCI**

INDICE

	Pag.
Disegni di legge (Discussione e approvazione):	
Disposizioni per i titoli rappresentativi delle merci e gli altri documenti ad esse relativi, attinenti alla navigazione marittima, durante lo stato di guerra. (2233)	441
VISCONTI, <i>Relatore</i> .	
Sospensione dei collocamenti a riposo d'ufficio del personale giudiziario e espletamento dei concorsi dei magistrati. (Approvato con modificazioni). (2234)	442
PANEPINTO, <i>Relatore</i> - PUTZOLU, <i>Sottosegretario di Stato</i> , BACCI, FODALE, PRESIDENTE.	
Pubblicazione nei giornali di provvedimenti della autorità giudiziaria nell'interesse di persone ammesse al gratuito patrocinio. (Approvato con modificazioni). (2235)	446
PETRONE, <i>Relatore</i> .	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1942-XXI, n. 1365, concernente modificazioni dell'articolo 1 della legge 16 giugno 1940-XVIII, n. 582, recante norme per l'aggravamento delle pene riguardo ai delitti commessi profittando delle circostanze dipendenti dallo stato di guerra. (2239)	447
MADIA, <i>Relatore</i> - PUTZOLU, <i>Sottosegretario di Stato</i> , PANEPINTO.	

La riunione comincia alle 11.

(È presente il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Putzolu).

PRESIDENTE comunica che sono in congedo i Consiglieri nazionali: De Marsico, Livoti, Orlandi Biagio e Salerno.

Constata che la Commissione è in numero legale.

Comunica che è stato chiamato a far parte della Commissione il Consigliere nazionale Sotis, cui rivolge un saluto a nome della Commissione stessa.

SOTIS ringrazia.

CENSI, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione del disegno di legge: Disposizioni per i titoli rappresentativi delle merci e gli altri documenti ad esse relativi, attinenti alla navigazione marittima, durante lo stato di guerra. (2233)

VISCONTI, *Relatore*, ricorda che il Codice della navigazione, nella parte che concerne la regolamentazione contrattuale fra le imprese di navigazione marittima e le imprese di trasporto, pone l'obbligo della scrittura a prova di determinati rapporti giuridici, quando la stazza lorda della nave superi un certo tonnellaggio.

Tale scrittura, oltre gli elementi di individuazione della nave ed il nome del capitano, deve contenere l'indicazione dei viaggi di na-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

vigazione, quindi riferimenti precisi sul porto di imbarco e su quello di sbarco. Infatti, il contratto di noleggio, nella sua duplice forma di noleggio a tempo o a viaggio, la polizza di carico, l'ordinativo di imbarco, le stesse polizze di assicurazione e quelle di ricevuto per l'imbarco richiedono codesto complesso di notizie, anche in conformità della Convenzione di Bruxelles del 1924.

Per di più gli originali delle polizze di carico e delle polizze ricevute per l'imbarco sono trasferibili o girabili, secondo le forme previste dal Codice civile per i titoli all'ordine, al portatore e nominativi. La stessa polizza di assicurazione, che è destinata a passare dalla persona dell'originario investito alle persone dei successivi investiti ed assicurati, esige necessariamente la designazione del percorso della nave coperto dal rischio della navigazione. Ora, tutto ciò rappresenta un serio pericolo di divulgazione di notizie che attengono all'organizzazione ed alla efficienza delle linee di navigazione tenute in esercizio durante il tempo di guerra.

Si tratta, come è evidente, di notizie che, in relazione alle esigenze belliche del Paese, presentano carattere di assoluta segretezza.

Ad ovviare a questo inconveniente, occorre il disegno di legge in esame, il quale riconosce la validità dei titoli rappresentativi delle merci e degli altri documenti ad esse relativi, attinenti alla navigazione marittima, anche se manchino di alcune delle indicazioni prescritte dal Codice della navigazione, purchè la mancanza sia determinata dalla necessità di dovere osservare le norme sul segreto militare.

Il capoverso dell'articolo unico del disegno di legge sancisce poi esplicitamente la nullità di ogni patto contrario, evitandosi così che l'iniziativa e la volontà delle parti possano prevalere sulla necessità di mantenere il segreto militare.

Rileva che l'articolo unico del disegno di legge ha un contenuto squisitamente dichiarativo e non obbligatorio, nel senso che con esso non si pone l'obbligo di omettere indicazioni le quali possano riuscire di pregiudizio al segreto militare; ma ciò si spiega quando si tenga presente che l'articolo unico è complementare e di integrazione al Regio decreto 11 luglio 1941-XIX, n. 1161, che detta le norme relative al segreto militare. E d'altra parte non si può neppure disconoscere la opportunità di lasciare arbitra l'Amministrazione della marina mercantile di determinare quelle linee di navigazione in rapporto alle quali debba essere mantenuto il segreto mili-

tare, di fronte ad altre linee di navigazione il cui esercizio non è un segreto per nessuno.

Il provvedimento in esame risponde ad imprescindibili esigenze dell'attuale periodo bellico, e pertanto ne propone l'approvazione.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo unico del disegno di legge.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Sospensione dei collocamenti a riposo d'ufficio del personale giudiziario e espletamento dei concorsi dei magistrati. (2234)

PANEPINTO, *Relatore*, fa presente che il disegno di legge in esame attribuisce al Ministro di grazia e giustizia la facoltà di trattenere in servizio, oltre i limiti di età stabiliti e sino al 31 dicembre dell'anno in cui avrà termine l'attuale guerra, i magistrati dal grado V al I ed i funzionari di gruppo B delle cancellerie e segreterie di qualunque grado, colla implicita conseguenza della continuazione del trattamento economico e di ogni altro effetto giuridico inerente al servizio attivo, anche ai fini della determinazione della pensione all'atto del definitivo collocamento a riposo (articolo 1, primo comma).

Inoltre, lo stesso disegno di legge estende su tutti i magistrati di grado terzo i poteri consentiti al Ministro dagli articoli 225 e 226 dell'ordinamento giudiziario per i soli procuratori generali di Corte di Appello, circa il loro collocamento a disposizione (articolo 1, secondo comma).

A fondamento del disegno di legge di cui trattasi viene posta la sospensione dei concorsi per il reclutamento di nuovo personale ed il criterio di conseguire maggiori economie rispetto al debito vitalizio dello Stato.

La facoltà attribuita al Ministro si estrinseca con decreto ministeriale (articolo 2) e per il carattere discrezionale e contingente del provvedimento, i magistrati e funzionari trattenuti possono successivamente essere collocati a riposo in qualsiasi momento (articolo 3).

A causa della restrizione del numero dei posti, che di conseguenza verrà a determinarsi, non restando consentito che tutti i magistrati vincitori di concorso per il 1943 trovino la vacanza di posto secondo le precedenti previsioni, si dispone di prorogare la relativa graduatoria per tutto il tempo necessario ad eseguire le relative promozioni (articolo 4).

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Sempre in conseguenza della suaccennata restrizione di posti vacanti, dovuta alla sospensione del collocamento a riposo di ufficio del personale giudiziario, si dispone altresì di conferire al Ministro, per il tempo posteriore, la facoltà di sospendere i concorsi annuali per le promozioni ai posti di Consigliere di Corte di Appello e di Cassazione e parificati, qualora lo ritenga del caso, secondo la situazione degli organici e le esigenze del servizio (articolo 5).

Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5, riguardanti i soli magistrati e non anche i funzionari di cancelleria e segreteria, incidono fortemente sui legittimi interessi e sulla giusta aspirazione di quei magistrati che hanno diritto a conseguire la promozione secondo l'ordinamento giudiziario. La gravità di tale conseguenza merita la debita ponderazione per i danni d'ordine morale, a prescindere da quelli d'ordine economico, che i detti magistrati verrebbero a subire.

Si ravvisa pertanto desiderabile un opportuno temperamento fra la sospensione dei collocamenti a riposo di ufficio del personale di cui trattasi, per esigenze di servizio ed il conferimento delle promozioni a coloro che ne maturano legalmente il diritto. Tale temperamento potrebbe attuarsi mantenendo fermi i concorsi annuali secondo le disposizioni in vigore, conferendo le promozioni ai gradi di consigliere di Corte d'Appello di Cassazione e di Primo Presidente di Corte d'Appello e gradi rispettivamente parificati, ai soli effetti giuridici, in corrispondenza di quei posti che si renderebbero vacanti indipendentemente dall'esercizio della facoltà concessa dal primo comma dell'articolo 1 della presente legge e stabilendo che i magistrati così promossi in soprannumero continueranno ad esercitare, nella contingenza, le precedenti funzioni, con l'effetto della validità di tale servizio ai fini della partecipazione ai concorsi e scrutini per il grado superiore.

Una siffatta condizione, che senza dubbio troverebbe gradimento nei magistrati suddetti, non sarebbe nuova nella legislazione contingente, dato che essa, a prescindere dal diritto alla promozione, è prevista dalla legge 9 luglio 1940-XVIII, n. 937, sulla costituzione degli uffici giudiziari durante lo stato di guerra, per cui il Ministro di grazia e giustizia ha facoltà di disporre di autorità trasferimenti di magistrati di ogni grado da un ufficio giudiziario all'altro del Regno, anche con funzioni diverse o di grado inferiore.

Pertanto propone l'approvazione del disegno di legge colle modifiche avanti espresse e concretate con separati emendamenti rispetto

agli articoli 4 e 5 del medesimo disegno di legge.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

(Si approvano gli articoli 1, 2 e 3).

Avverte che il Relatore ha proposto un emendamento sostitutivo all'articolo 4. Il testo ministeriale di detto articolo è il seguente:

« I vincitori dei concorsi per le promozioni ai posti di Consigliere di Corte di Appello e di Cassazione e gradi rispettivamente parificati, in corso di espletamento alla data della presente legge, conseguono la promozione in conformità delle disposizioni in vigore, in corrispondenza delle effettive vacanze che si verificano nei rispettivi ruoli fino ad integrale copertura del numero dei posti ad essi riservato, indipendentemente dal decorso dell'anno a cui si riferiscono i concorsi.

I magistrati di cui al comma precedente, e quelli dichiarati promovibili a seguito di scrutinio conseguono la promozione, in proporzione delle rispettive quote, entro i limiti numerici di tutti i posti che si renderanno disponibili e nell'ordine stabilito dall'articolo 146 dell'ordinamento giudiziario ».

Il testo proposto dal Relatore invece dice:

« Le promozioni ai gradi di Consigliere di Corte di Appello e di Cassazione e di Primo Presidente di Corte di Appello e gradi rispettivamente parificati sono conferite in conformità delle norme vigenti, ai soli effetti giuridici, in corrispondenza dei posti che si renderebbero vacanti indipendentemente dall'esercizio della facoltà concessa dal primo comma dell'articolo 1 della presente legge.

I magistrati promossi in soprannumero per effetto della disposizione contenuta nel comma precedente continueranno ad esercitare le precedenti funzioni anche in altra sede a giudizio del Ministro e dovranno essere riassorbiti nei ruoli organici dei corrispondenti gradi, entro la stessa data di cui all'articolo 1.

Il servizio prestato dai magistrati promossi ai sensi del presente articolo è valido ai fini della partecipazione ai concorsi e scrutini per il grado superiore ».

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, è d'accordo con le osservazioni del Relatore e ne accetta nella sostanza l'emendamento, salvo a darvi una diversa formulazione.

Ricorda che effettivamente, la disposizione in parola ha un precedente nel decreto luogo-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

tenenziale del 18 novembre 1915, emanato nel corso della precedente guerra.

Accogliendosi l'emendamento proposto, del quale leggerà la nuova dizione, i magistrati che abbiano superato il concorso secondo le norme vigenti, conseguiranno la promozione, ma continueranno ad esercitare le funzioni del grado inferiore ed a percepire lo stipendio del grado stesso. Quando lo stato di guerra sarà cessato e non oltre il 31 dicembre successivo a tale cessazione, essi verranno immessi in ruolo, col grado, le funzioni e lo stipendio corrispondenti al nuovo grado.

La formulazione che propone dal nuovo testo dell'articolo 4 è la seguente:

« Le promozioni al grado di Consigliere di Corte di Appello o di Cassazione o di Primo Presidente di Corte di Appello ed ai gradi rispettivamente parificati continuano ad essere conferite in conformità delle norme vigenti, in corrispondenza dei posti che si renderebbero vacanti, indipendentemente dall'esercizio della facoltà concessa al primo comma dell'articolo 1 ».

« I magistrati così promossi saranno considerati in soprannumero, continueranno ad esercitare le precedenti funzioni e dovranno essere riassorbiti nei ruoli organici dei gradi corrispondenti entro la data di cui all'articolo 1.

La loro anzianità nel nuovo grado decorrerà dalla data del relativo decreto di nomina ed il servizio da essi prestato con le funzioni del grado inferiore sarà considerato valido a tutti gli effetti per la partecipazione ai concorsi ed agli scrutini riservati al loro grado ».

Ha preferito dire che le promozioni « continuano » ad essere conferite in conformità delle norme vigenti, per mettere in evidenza che nulla è mutato nel meccanismo delle promozioni. Inoltre, ha eliminato l'inciso « ai soli effetti giuridici », perchè gli effetti del provvedimento vengono precisati nel secondo comma ed in fine ha ritenuto opportuno precisare la decorrenza dell'anzianità del nuovo grado, perchè essa si riverbera sul trattamento di pensione e sugli scatti per i magistrati di grado V.

In sostanza, adunque, questi magistrati vengono ad essere sacrificati soltanto nel trattamento economico. È un sacrificio certamente di gran lunga minore di quello che dovrebbero sopportare qualora trovassero completa attuazione le disposizioni circa la sospensione dei concorsi e delle promozioni.

Ritiene che la magistratura sarà soddisfatta di questa soluzione e certamente lo è anche la

Finanza, la quale, in effetti, non viene a subire alcun aggravio.

La finalità essenziale del provvedimento è quella di impedire, che per effetto di promozioni o di concorsi, venga ad essere aggravato l'onere finanziario del bilancio dello Stato. Questa finalità è salvaguardata e nello stesso tempo è salvaguardata la legittima aspettativa dei magistrati, i quali, col blocco rigido di tutti i concorsi e di tutte le promozioni, verrebbero a subire un danno, di ordine soprattutto morale, veramente grave, che potrebbe ripercuotersi sul buon funzionamento dell'amministrazione della giustizia.

Accetta anche l'emendamento proposto dal Relatore per la soppressione dell'articolo 5 il quale, in relazione al nuovo testo dell'articolo 4, non ha più ragion d'essere.

BACCI chiede un chiarimento. Nulla ha da obiettare circa l'opportunità del provvedimento, che evidentemente è fatto a favore dei magistrati, per attenuare il pregiudizio che loro deriverebbe dall'applicazione rigorosa della disposizione emanata dalla Presidenza del Consiglio; ma non comprende per quale ragione, riferendosi ad un analogo provvedimento adottato nella guerra 1915-1918, nel quale il trattamento economico di sfavore era limitato ad un periodo di sei mesi, questo trattamento oggi non abbia più un limite di tempo e sia rimesso ad un periodo notevolmente posteriore alla cessazione dello stato di guerra. Evidentemente, il riferimento molto opportuno al provvedimento analogo adottato nella passata guerra avrebbe dovuto servire per richiamare alla più attenta considerazione e al minor scrupolo restrittivo del Ministero delle finanze la convenienza di adottarlo, anche per la parte economica, nel provvedimento che oggi viene preso. Ad ogni modo, desidera conoscere le ragioni che hanno determinato la eliminazione dello stesso criterio che figurava nel provvedimento analogo adottato nella passata guerra.

FODALE osserva che il decreto luogotenenziale del 1915 era stato emanato in quanto non esisteva, se ben ricorda, una norma generale che sospendesse i concorsi e le promozioni; per cui quel decreto rappresentò un temperamento ad un principio che era strettamente connesso alle esigenze derivanti dallo stato di guerra, in relazione alla magistratura.

Concorda però, nel merito, colla opinione del camerata Bacci. Probabilmente il Sottosegretario di Stato risponderà che questa è questione che interessa più la Finanza che la Giustizia. Ad ogni modo, sostiene che la Commissione della giustizia faccia bene per lo

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

meno a richiamare l'attenzione del Governo sulla circostanza di fatto che esiste una norma per cui il magistrato può essere promosso al grado superiore, non ricopre le funzioni del grado superiore (e sin qui niente da dire), però conserva gli assegni del grado inferiore. Il Sottosegretario di Stato per la giustizia ha, in fondo, temperato, in parte, questa preoccupazione, quando ha sostituito alle parole alquanto vaghe « ai soli effetti giuridici » dell'emendamento Panepinto, un'espressione più precisa che rassicura, in sostanza, anche gli effetti del trattamento di quiescenza del magistrato. Questo però non tranquillizza che per una parte, cioè per la parte relativa agli effetti della carriera; ma c'è la parte economica: la situazione economica del magistrato rimane quella che è. Su questo punto gradirebbe che il Sottosegretario chiarisse se, anche dal punto di vista finanziario, la cosa comporterebbe un onere tale da consigliare a non insistere nella questione.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la Giustizia*, fa notare che il provvedimento legislativo in discussione prende le mosse dal noto provvedimento che sospende fino a nuova disposizione, e quindi a tempo indeterminato, i concorsi e le promozioni. Ma poichè la materia che concerne l'ordine giudiziario è regolata da una specifica legge, cioè dall'ordinamento giudiziario, tutto ciò che riflette l'ordine giudiziario non può essere modificato altro che con legge. Ma è evidente che questa legge deve sincronizzarsi col provvedimento generale e così come questo dispone per tutto il tempo della guerra, parimenti anche il provvedimento legislativo che oggi è all'esame deve contemplare un periodo di tempo indeterminato, cioè fino alla cessazione della guerra e fino a che non venga emanata una disposizione diversa che lo modifichi. Non è quindi possibile di prevedere un periodo di sei mesi.

Quanto alle osservazioni del camerata Fodale, ritiene di avere già chiarito le ragioni del provvedimento. Esso comporta un sacrificio da parte dei magistrati: si può esserne dolenti, ma ciò è dovuto ad esigenze del momento ed i primi a rendersene conto saranno gli stessi magistrati, non secondi a nessuno per disciplina e spirito di sacrificio.

Accogliendo l'emendamento del camerata Panepinto, si è ritenuto di rendere meno oneroso questo sacrificio, realizzando le promozioni, il che costituisce naturalmente l'aspirazione più viva e legittima del magistrato. Di più non si può fare. I magistrati di cui trattasi continueranno ad esercitare le fun-

zioni nel grado inferiore, perchè è proprio nei gradi inferiori che si ha più penuria di magistrati. Naturalmente, prestando servizio come giudici o come pretori, essi continueranno a percepire gli emolumenti del giudice o del pretore, salvo ad avere poi soddisfazione piena quando lo stato di guerra sarà cessato e sarà possibile fare assorbire questi magistrati nei ruoli in corrispondenza del loro grado.

BACCI non è soddisfatto dei chiarimenti dati dal Sottosegretario di Stato per la giustizia. La circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri dà un indirizzo di massima, e, come giustamente ha rilevato lo stesso Sottosegretario di Stato, poichè la posizione del magistrato è regolata da una legge speciale, si trattava di rivedere le disposizioni di codesta legge perchè si intonassero a quelle direttive di massima. Ma nel momento in cui si addiveniva a questa revisione, si potevano fare quei rilievi che egli ha fatto, con riferimento specifico ai precedenti contenuti nel ricordato decreto luogotenenziale, tenendo conto altresì di tutte quelle altre argomentazioni che sono state accennate dal camerata Fodale, per cui, se pure viene ora attenuato quello che era il sacrificio di ordine morale derivante dal provvedimento, tuttavia non è logico e non appare giusto, equo e ragionevole il protrarre eccessivamente una situazione di trattamento economico che non corrisponde a quella che è la effettiva prestazione che sono chiamati a svolgere, per i loro meriti riconosciuti, questi magistrati.

PRESIDENTE osserva che se, dal canto suo, il camerata Bacci ha voluto chiarire il perchè egli non è contento, d'altro lato nessuno può essere contento di approvare l'articolo in questione per quanto riflette il lato economico.

A questo proposito prega anzi il Sottosegretario di Stato per la giustizia di farsi interpretare presso il Governo del pensiero della Commissione. Non si può non tenere presente la situazione economica degli impiegati dello Stato; quanto meno si potrebbe distribuire fra essi una parte degli assegni che, a seguito di particolari provvidenze, si danno ad altre categorie.

Se si vuole un pieno adempimento del dovere, e dai magistrati in particolare, una serena giustizia, bisogna mettere in condizione di non sentire il disagio economico tutta una categoria di benemeriti che servono con fedeltà il Regime. (*Vivi applausi*).

PANEPINTO desidera esprimere un caloroso ringraziamento al Presidente, in nome della magistratura, per le parole che egli ha

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

voluto dire, che riusciranno veramente gradite e saranno di conforto a chi ha sempre seguito la via del dovere a servizio del Paese.

PRESIDENTE pone ai voti l'articolo 4 nel nuovo testo proposto dal Sottosegretario di Stato per la giustizia.

(È approvato).

Fa presente che dell'articolo 5 il Relatore camerata Panepinto ha proposto la soppressione.

L'articolo 5 dice:

« Il Ministro di grazia e giustizia ha facoltà di sospendere dal 1° gennaio 1943-XXI e fino alla cessazione dello stato di guerra il concorso speciale per esami e per titoli per la promozione in Corte di Appello, di cui agli articoli 149 e 151 dell'ordinamento giudiziario, nonchè i concorsi ordinari annuali per titoli per le promozioni ai posti di consigliere di Corte di Appello e di Cassazione, e gradi rispettivamente parificati ».

Ricorda che la proposta di soppressione è stata accettata dal Sottosegretario di Stato per la giustizia.

La pone a partito.

(È approvata).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Pubblicazione nei giornali di provvedimenti dell'autorità giudiziaria nell'interesse di persone ammesse al gratuito patrocinio. (2235)

PETRONE, *Relatore*, ricorda che il nuovo Codice di procedura civile entrato in attuazione il 21 aprile 1942-XX, dispone:

a) che nel ricorso per dichiarazione di assenza, il presidente del Tribunale, nel fissare con suo decreto l'udienza di comparizione del ricorrente e di tutte le persone indicate nel ricorso a norma dell'articolo 722, può ordinare che il decreto sia pubblicato in uno o più giornali (articolo 723); che, ugualmente, la domanda per dichiarazione di morte presunta debba essere inserita, a cura del ricorrente, oltre che nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, in due o più giornali, rimanendo in facoltà del presidente del Tribunale di disporre altri mezzi di pubblicità (articolo 727); che infine la sentenza dichiarativa dell'assenza o della morte presunta debba essere inserita per estratto, oltre che nella *Gazzetta Ufficiale*, in due giornali indicati nella sentenza stessa, rimanendo in facoltà del Tribu-

nale di disporre altri mezzi di pubblicità (articolo 729);

b) che nei casi in cui la pubblicità può contribuire a riparare il danno, è concessa al magistrato la facoltà di ordinare l'inserzione per estratto della decisione di merito in uno o più giornali a cura e spese del soccombente;

c) che infine il magistrato ha la facoltà di ordinare la pubblicazione in determinati giornali dell'avviso della vendita all'incanto nella procedura di espropriazione forzata mobiliare (articolo 534), dell'avviso della vendita immobiliare senza incanto (articolo 570) e dell'avviso per la vendita immobiliare con incanto (articolo 576).

Ora, poichè l'articolo 11 della legge sul gratuito patrocinio del 30 dicembre 1923-II, n. 3282, stabilisce che le inserzioni si fanno gratuitamente nella sola *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel *Foglio degli annunci legali*, avviene di frequente che procedimenti relativi a delicati rapporti familiari restino indefinitamente sospesi, non essendo le persone ammesse al gratuito patrocinio in grado di affrontare le spese per le inserzioni nei giornali ordinate dall'autorità giudiziaria. E nelle procedure esecutive si verifica ugualmente l'inconveniente che il giudice si trovi praticamente nell'impossibilità di disporre le sopraindicate pubblicazioni nei giornali.

Manifesta appare quindi l'opportunità del presente disegno di legge che mira ad eliminare le difficoltà e gli inconvenienti sopra indicati, aggiungendo al mentovato articolo 11 del Regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3282, i capoversi 6° e 7° coi quali si dispone che le spese per le pubblicazioni innanzi ricordate siano anticipate dall'Erario dello Stato e si fissano altresì le prescrizioni per il relativo recupero.

È però da rilevare, per quanto riguarda la formulazione del capoverso 6°, che in esso è contemplata, ai fini dell'anticipo delle spese, solamente il caso della pubblicazione dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria nei giornali, ed è invece omessa la menzione, ai fini sempre dell'anticipo, degli « altri mezzi di pubblicità » previsti, come già ricordato, dall'articolo 727 del Codice di procedura civile, mentre l'esclusione dall'anticipo da parte dell'Erario delle spese eventualmente occorrenti per detti « altri mezzi di pubblicità » non potrebbe trovare alcuna plausibile ragione. Il silenzio della norma di legge al riguardo porterebbe al permanere e al rinnovarsi degli inconvenienti già prospettati, nel caso che il presidente del Tribunale volesse avvalersi della facoltà conferitagli dall'ultimo capo-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

verso del mentovato articolo 727 del Codice di procedura civile.

Ciò stante, propone che al capoverso dell'articolo unico del disegno di legge in esame, dopo le parole: « dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria », siano aggiunte le altre: « e per gli altri mezzi di pubblicità ».

Nella formulazione del capo 7° è poi da rilevare che in esso è fatto richiamo, ai fini dell'anticipo delle spese nei procedimenti esecutivi, solamente all'articolo 534 capoverso (pubblicazione in giornali dell'avviso di vendita all'incanto nell'esecuzione mobiliare) e all'articolo 570 (pubblicazione dell'avviso di vendita senza incanto nell'esecuzione immobiliare), mentre è omissa il richiamo all'articolo 576, che al n. 4 prevede ugualmente, per la vendita immobiliare con incanto, le « forme di pubblicità straordinaria a norma dell'articolo 490 ultimo comma », cioè appunto l'inserzione in determinati giornali.

Deve essere pertanto aggiunto nel detto articolo unico del disegno di legge in esame il richiamo all'articolo 576 capoverso n. 4 del Codice di procedura civile.

Con gli indicati emendamenti, propone l'approvazione del disegno di legge.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, accetta gli emendamenti.

PRESIDENTE dà atto che con gli emendamenti proposti dal Relatore ed accettati dal Governo l'articolo unico del disegno di legge viene ad essere così formulato:

ARTICOLO UNICO.

« All'articolo 41 del Regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3282, sono aggiunti i seguenti capoversi:

6°) sono anticipate dall'Erario dello Stato le spese per la pubblicazione in uno o più giornali dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria e per gli altri mezzi di pubblicità ordinati ai sensi degli articoli 723, 727, 729 del Codice di procedura civile, salva la ripetizione dalle persone indicate nei capoversi dell'articolo 50 del Codice civile e dalla stessa parte ammessa al gratuito patrocinio qualora per qualsiasi circostanza venga a cessare in essa lo stato di povertà;

7°) sono altresì anticipate dall'Erario le spese per la pubblicazione della decisione di merito di cui all'articolo 120 del Codice di procedura civile e quelle per la pubblicazione dell'ordinanza di vendita, prevista dagli articoli 534 capoverso, 570 e 576 capoverso n. 4 dello stesso Codice, con diritto, nel primo caso, al recupero contro il soccombente o la

stessa parte ammessa al gratuito patrocinio qualora sia cessato il suo stato di povertà, e, nel secondo caso, alla prelazione, ai sensi degli articoli 2755 e 2770 del Codice civile, sul prezzo ricavato dalla vendita o sul prezzo di assegnazione o sulle rendite riscosse dall'amministratore giudiziario ».

Pone ai voti l'articolo unico così emendato.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1942-XXI, n. 1365, concernente modificazioni dell'articolo 1 della legge 16 giugno 1940-XVIII, n. 582, recante norme per l'aggravamento delle pene riguardo ai delitti commessi profittando delle circostanze dipendenti dallo stato di guerra. (2239)

MADIA, *Relatore*, nota che l'articolo 61 del Codice penale contempla le circostanze aggravanti per le pene da comminarsi per taluni reati. Con la legge del giugno 1940-XVIII si è stabilito che le circostanze dipendenti dallo stato di guerra venissero anche contemplate in relazione al detto articolo 61 e si è stabilita la pena di morte per i casi di rapina, violenza carnale, estorsione e sequestro di persona a fine di rapina o di estorsione, per cui questi reati rientrano nella competenza del Tribunale Speciale. Per tutti gli altri reati è stata invece raddoppiata la pena.

Con il presente disegno di legge si estende la pena di morte, sempre quando ricorra l'aggravante delle circostanze dipendenti dallo stato di guerra, anche ai reati di saccheggio e devastazione, nonchè ai casi di furto, i quali ultimi, pertanto, rientrano pure nella competenza del Tribunale Speciale.

Naturalmente, in un reato di furto, passibile della pena di morte, si doveva anche tener presente la possibilità di graduazione della sua gravità. Sarebbe stato desiderabile che la legge avesse stabilito quando la pena di morte è consentita e quando non è consentita; ma poichè questa casistica sarebbe stata difficile, il disegno di legge stabilisce, che pur essendo punito il furto con pena di morte, il Tribunale Speciale può, a suo giudizio, applicare l'articolo 311 del Codice penale, che stabilisce una diminuzione quando il fatto, per le sue modalità, ha cagionato un danno di lieve entità. In tal caso, il Tribunale Speciale può

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

rinvia al magistrato ordinario il processo. Naturalmente, il Tribunale ordinario non può applicare la pena di morte, sebbene il reato, in ipotesi, sia punito con la detta pena.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, fa presente che tale pena non potrebbe essere applicata appunto perchè vi è la diminvente specifica dell'articolo 311.

MADIA, *Relatore*, osserva che però questa è sempre contestabile dal magistrato. Il magistrato, in linea procedurale, quando cambia il titolo del reato, non ha bisogno di rinviare gli atti al giudice istruttore, se il fatto è racchiuso nella determinazione giuridica; quindi può ammettere o non ammettere la diminvente, senza ulteriore istruttoria. Perciò il magistrato ordinario potrebbe ritenere, contro il rinvio fatto dal Tribunale Speciale, che non vi è la diminvente.

È d'avviso che la cosa si dovrebbe risolvere nel senso che il Tribunale ordinario dovrebbe, in tal caso, rinviare gli atti al Tribunale Speciale, in quantochè da quello è stato investito. Nella pratica, però, casi di questo genere non facilmente si verificano e ritiene che il disegno di legge possa essere approvato.

PANEPINTO nota che, allorchè viene prorogata la competenza al Tribunale ordinario, la questione relativa all'aggravante non può rinascere, perchè il Tribunale che aveva la competenza a riconoscerla ha stabilito che non c'è.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

La riunione termina alle 12.

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Disposizioni per i titoli rappresentativi delle merci e gli altri documenti ad esse relativi, attinenti alla navigazione marittima, durante lo stato di guerra. (2233)

ARTICOLO UNICO.

I titoli rappresentativi delle merci e gli altri documenti ad esse relativi, attinenti alla navigazione marittima, sono validi, anche se, in applicazione delle norme contenute nel Regio decreto 11 luglio 1941-XIX, n. 1161, manchino di alcune delle indicazioni prescritte dal Codice della navigazione.

Ogni patto contrario è nullo.

La presente legge, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione, avrà effetto per la durata dello stato di guerra.

Sospensione dei collocamenti a riposo d'ufficio del personale giudiziario e espletamento dei concorsi dei magistrati. (2234)

ART. 1.

Il Ministro di grazia e giustizia ha facoltà di trattenere in servizio, non oltre il 31 dicembre successivo alla data di cessazione dello stato di guerra i magistrati di grado gerarchico non inferiore al quinto e i funzionari di gruppo B delle cancellerie e segreterie giudiziarie che, entro tale termine, raggiungono il limite di età e di servizio fissati pel collocamento a riposo dai rispettivi ordinamenti.

Fino alla stessa data le disposizioni contenute negli articoli 225 e 226 dell'ordinamento giudiziario sono estese a tutti i magistrati appartenenti al terzo grado gerarchico, anche se fuori del ruolo organico o in funzioni amministrative.

ART. 2.

La permanenza in servizio di cui al primo comma dell'articolo precedente è disposta con decreto ministeriale nei riguardi dei magistrati

e dei funzionari di cancelleria e segreteria che, a giudizio del Ministro, siano ritenuti idonei all'ulteriore esercizio delle loro funzioni.

ART. 3.

I magistrati e i funzionari trattenuti possono, a giudizio del Ministro, essere collocati a riposo in qualunque tempo.

ART. 4.

Le promozioni al grado di Consigliere di Corte di Appello e di Cassazione e di Primo Presidente di Corte di Appello e gradi rispettivamente parificati continuano ad essere conferite in conformità delle norme vigenti in corrispondenza dei posti che si renderebbero vacanti indipendentemente dall'esercizio della facoltà concessa dal primo comma dell'articolo 1.

I magistrati così promossi saranno considerati in soprannumero, continueranno ad esercitare le precedenti funzioni e dovranno essere riassorbiti nei ruoli organici dei gradi corrispondenti entro la data di cui all'articolo 1.

La loro anzianità nel nuovo grado decorrerà dalla data del relativo decreto di nomina ed il servizio da essi prestato con le funzioni del grado inferiore sarà considerato valido a tutti gli effetti per la partecipazione ai concorsi ed agli scrutini riservati al loro grado.

Pubblicazione nei giornali di provvedimenti dell'autorità giudiziaria nell'interesse di persone ammesse al gratuito patrocinio. (2235)

ARTICOLO UNICO.

All'articolo 11 del Regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3282 sono aggiunti i seguenti capoversi:

6°) sono anticipate dall'Erario dello Stato le spese per la pubblicazione in uno o più giornali dei provvedimenti dell'autorità giudiziar-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ria, e per gli altri mezzi di pubblicità ordinati ai sensi degli articoli 723, 727, 729 del Codice di procedura civile, salva la ripetizione dalle persone indicate nei capoversi dell'articolo 50 del Codice civile, e dalla stessa parte ammessa al gratuito patrocinio qualora per qualsiasi circostanza venga a cessare in essa lo stato di povertà;

7°) sono altresì anticipate dall'Erario le spese per la pubblicazione della decisione di merito di cui all'articolo 420 del Codice di procedura civile e quelle per la pubblicazione dell'ordinanza di vendita, prevista dagli articoli 534 capoverso, 570 e 576 capoverso n. 4 dello stesso Codice, con diritto, nel primo caso, al recupero contro il soccombente o la stessa parte ammessa al gratuito patrocinio, qualora sia cessato il suo stato di povertà, e, nel secondo caso, alla prelazione, ai sensi degli articoli 2755 e 2770 del Codice civile, sul prezzo ricavato dalla vendita o sul prezzo di assegnazione o sulle rendite riscosse dall'amministratore giudiziario.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1942-XXI, n. 1365, concernente modificazioni dell'articolo 1 della legge 16 giugno 1940-XVIII, n. 582, recante norme per l'aggravamento delle pene riguardo ai delitti commessi approfittando delle circostanze dipendenti dallo stato di guerra. (2239)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 30 novembre 1942-XXI, n. 1365, concernente modificazioni dell'articolo 1 della legge 16 giugno 1940-XVIII, n. 582, recante norme per l'aggravamento delle pene riguardo ai delitti commessi approfittando delle circostanze dipendenti dallo stato di guerra.